

Sentenza n. 282 del 2004 (Soppressione enti di bonifica)

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Emilia-Romagna ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale l'articolo 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica – Delega di funzioni amministrative") - recante la soppressione degli organismi, anche di carattere privato, che operano nel settore concernente le attività di bonifica - denunciandone il contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 41, 42, 43 e 117 della Costituzione. La norma impugnata prevedeva, in particolare, la soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui e la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli organismi soppressi ed i consorzi di bonifica che subentrano loro nei compiti e nelle funzioni.

Poiché i provvedimenti di soppressione, di cui si chiedeva l'annullamento al Tar Emilia-Romagna, sono stati emanati vigente il testo dell'articolo 117 della Costituzione anteriore alla riforma del 2001, è a quel testo che, secondo il remittente, deve farsi tuttora riferimento per la valutazione della legittimità della norma regionale di cui si denuncia, in primo luogo, il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifica che, ai sensi del vecchio testo dell'art. 117 Cost., limitavano la potestà legislativa regionale. Secondo la Corte, nel sistema costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II, la bonifica era *riconcucibile ad una competenza regionale fondamentalemente concorrente, relativa da un lato alla materia dell' agricoltura e foreste, dall'altro, e in un quadro più ampio, alla azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una "concezione globale degli interventi sul territorio"* (n. 3 in diritto). Ai sensi del novellato art. 117 Cost., si configura sia una competenza regionale residuale *ex quarto comma* in ordine agli aspetti della disciplina concernenti il settore agricolo, sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" *ex secondo comma, lettera s)*, sia la competenza concorrente in tema di "governo del territorio" *ex terzo comma*. Tuttavia la questione deve essere esaminata sotto un profilo rimasto invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 Cost. e che può rinvenirsi espressamente nella riserva alla competenza esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Infatti, anche dopo la novella costituzionale, continua ad operare nei confronti delle regioni il divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati. Con la conseguenza che le regioni, per il caso in esame, possono disciplinare e programmare le attività di bonifica, regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei proprietari privati, stabilire modalità di gestione delle relative opere; non possono, però, disporre la soppressione *di organismi e di gestioni, anche di carattere privato,*

stabilendo che i consorzi di bonifica – enti pubblici economici a base associativa, nell'attuale configurazione (...) - non solo subentrino nell'esercizio dei compiti e delle funzioni dei predetti organismi, ma succedano ad essi nei rapporti giuridici e amministrativi, dunque pure nella titolarità dei beni eventualmente posseduti, al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione per ragioni di interesse pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzi (Ibidem).

Alla luce delle considerazioni espresse, la norma denunciata è dichiarata incostituzionale dal momento che, incidendo sulla stessa esistenza di organismi privati di cui dispone la soppressione viola, da un lato il divieto di alterare le regole che disciplinano i rapporti privati e, dall'altro, anche i principi costituzionali di libertà di associazione e di autonomia e salvaguardia della proprietà privata di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 41, 42, e 43 della Costituzione.

Dott.ssa Paola Garro